



www.ausl.pe.it

Pescara, 20.01.2014

N. 211 Prot.

Ufficio: Gestione Risorse Umane
Il Funzionario referente:
D.ssa Leila Colucci
Tel. 085 - 4253063 - 4253062

**AL SEGRETARIO PROVINCIALE
ARGENTINI ANTONIO
NURSIND PESCARA**

**OGGETTO: richiesta copia CIA ASL Pescara e Copia circolare ARAN prot. N° 7782 del
30.09.10 requisito attribuzione fasce retributive**

In riferimento alle richieste in oggetto, si allega alla presente copia della documentazione richiesta.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AFFARI DEL PERSONALE E LEGALI
(Dott. Vero Michitelli)**

LC

Sede Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA - Tel. 085425/1 - fax 085/4253051 - P.Iva e C.F. 01397530682

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

N. 3205/2010 del 29/08/2010

Alla A.S.E. Pescara
Dipartimento: Affari del Personale e Legali
Ufficio: Gestione Risorse Umane
Via Renato Paolini, 45
65124 PESCARA

Oggetto: progressione economica orizzontale ai sensi dell'art. 3 del CCNL 10.04.2008

In riferimento alla nota prot. n. 3205 del 27/08/2010, questa Agenzia fa presente che l'art. 3 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Sanità del 10.04.2008, ha previsto che, ai fini della possibile partecipazione alle procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza, pari a ventiquattro mesi, nella posizione economica attualmente in godimento dello stesso. A tale requisito temporale minimo deve necessariamente farsi riferimento ai fini dell'ammissione alle procedure selettive.

In proposito, la scrivente Agenzia, come indicazione generale, ha sempre evidenziato che il personale a tempo determinato non può partecipare né alle progressioni orizzontali né a quelle verticali, trattandosi di istituti incompatibili con la durata limitata nel tempo del rapporto di lavoro, che caratterizza tipicamente il contratto a tempo determinato.

Inoltre, proprio perché trattasi di un'autonoma tipologia contrattuale, avente specifiche caratteristiche, la sua durata ed i suoi contenuti, come regola generale, non si estendono e non si riverberano in alcun modo sull'eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato che il lavoratore, già titolare di un precedente contratto a termine, anche di significativa durata, stipulasse con la medesima amministrazione presso la quale aveva già prestato servizio.

In tal senso, ad esempio, è sempre stato escluso che l'anzianità maturata nell'ambito di un contratto a termine possa essere utile ai fini del riconoscimento al lavoratore, nell'ambito di un successivo contratto a tempo indeterminato, dei giorni di ferie e degli altri istituti tipici del contratto a tempo indeterminato.

Una conferma, sia pure indiretta, di tale conclusione negativa si riscontra nella circolare n. 5/2008, predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la corretta applicazione delle disposizioni legali in materia di stabilizzazione presso le amministrazioni del personale precario, già titolare di contratti a termine presso le stesse. Infatti, in relazione alla particolare problematica della eventuale valutabilità nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del periodo di anzianità maturata con riferimento al precedente contratto a termine, la predetta circolare afferma che: *"L'elemento che è opportuno sottolineare è che la durata del precedente contratto a tempo determinato è da considerare utile solo come requisito per l'accesso alla procedura speciale e riservata alla "stabilizzazione". Ne deriva che l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio."*

Distinti saluti

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Elvira Gentile)

